

UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Decreto rettorale

Classificazione: V/2

N. allegati: 0

MODIFICA DEI DECRETI RETTORALI REP.N. n. 1546/2023, n. 1558/2023

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

richiamato lo Statuto di Ateneo;

richiamati i propri Decreti Repertori n.1546/2023 prot.154096 del 31/07/2023, n.1558/2023 prot. n.155306 dell'01/08/2023, con i quali sono stati banditi per l'a.a. 2022/2023 i concorsi pubblici per titoli ed esami per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione rispettivamente in Patologia clinica e Biochimica Clinica (accesso ai non medici) e Farmacia Ospedaliera;

rilevata la necessità di modificare l'art. 1 (Indizione delle prove, requisiti per l'accesso e posti disponibili) dei predetti decreti rettorali e, in particolare, i commi 3 e 4 a causa di un mero errore materiale;

DECRETA

- 1. I commi 3 e 4 dell'art. 1 (Indizione delle prove, requisiti per l'accesso e posti disponibili) dei Decreti Rettorali Decreti Repertori n.1546/2023 prot.154096 del 31/07/2023, n.1558/2023 prot. n. 155306 dell'01/08/2023, con i quali sono stati banditi per l'a.a. 2022/2023 i concorsi pubblici per titoli ed esami per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione rispettivamente in Patologia clinica e Biochimica Clinica (accesso ai non medici) e Farmacia Ospedaliera sono modificati secondo a seguente riformulazione:
- "3. Il numero dei/delle candidat* ammissibili al primo anno in base al superamento delle prove di cui ai successivi articoli è fissato in un massimo di 4 (quattro) unità, che saranno aumentate, ai sensi dell'art. 2 ultimo comma del DPR n. 162/82, dal numero dei dipendenti di enti pubblici convenzionati con l'Università degli Studi di Siena in possesso della/e laurea/e di cui al comma 1 del presente articolo. Tale contingente, da ammettere in soprannumero rispetto ai 4 posti previsti dal presente bando, non potrà superare il 30% dei posti previsti per il primo anno di corso dallo Statuto della Scuola, ovvero 1 unità.
- 4.Il numero dei/delle dipendent* di enti pubblici convenzionati con l'Università degli Studi di Siena in possesso della/e laurea/e di cui al comma 1 del presente articolo da ammettere in sovrannumero non potrà superare, così come previsto dall'art. 2 ultimo comma del D.P.R. N. 162/82, il 30% dei posti previsti per il primo anno di



corso dallo Statuto della Scuola, ovvero 1 unità."

2. Resta invariato quant'altro stabilito nei Decreti Rettorali n.1546/2023 prot. n. 154096 del 31/07/2023 e rep. n. 1558/2023 prot. n. 155306 dell'01/08/2023.
Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Roberto di Pietra
Visto
Il Responsabile del procedimento
Ambra Borghi
Visto
Il Dirigente Area Servizi allo Studente
Claudia Vaccarezza
Visto
Il Direttore generale

Emanuele Fidora